



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Natale Longo                      Presidente

Giuseppe di Pietro              Consigliere relatore

Sergio Vaccarino                Consigliere

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A NON DEFINITIVA n. 140/2021**

nel giudizio iscritto al 21753 del registro di segreteria, promosso in riassunzione dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di Ciconte Vincenzo Antonio, nato a Vibo Valentia (VV) il 15.11.1955 e residente a Catanzaro (CZ) in via F. Crispi n. 61, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Alfredo Gualtieri, presso il cui studio, sito a Catanzaro in via Vittorio Veneto n. 48, è elettivamente domiciliato, con indirizzo PEC [alfredo.gualtieri@avvocaticatanzaro.legalmail.it](mailto:alfredo.gualtieri@avvocaticatanzaro.legalmail.it), indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

vista l'istanza di giudizio abbreviato proposta dal convenuto, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., finalizzata alla definizione agevolata del giudizio mediante il versamento di una somma di importo pari ad una somma compresa fra il 10% ed il 30% del *quantum* richiesto in citazione;

visto il proprio decreto n. 2/2021 del 10.3.2021, con il quale il convenuto è stato ammesso alla definizione agevolata del procedimento, mediante il pagamento della somma di € 8.396,61, da versare entro il termine perentorio di trenta giorni;

sentiti, all'udienza in camera di consiglio del 13 aprile 2021, il P.M. vice proc. gen. Massimo Lupi e, per il convenuto, l'avv. Alfredo Gualtieri; ritenuto in

#### FATTO

Con atto di citazione del 27 settembre 2018, la Procura regionale aveva convenuto in giudizio Ciconte Vincenzo Antonio, Loiero Agazio e Bruni Ottavio Gaetano, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni in favore della Regione Calabria, rispettivamente nella misura di € 27.998,70, di € 16.080,90 e di € 7.986,17, ovvero per il maggiore importo ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, col favore delle spese di lite.

A sostegno della domanda, aveva dedotto che il convenuto Ciconte Vincenzo Antonio, nella qualità di presidente e di componente del gruppo costituito all'interno del Consiglio regionale, denominato "Autonomia e Diritti", aveva effettuato e rimborsato agli altri consiglieri una serie cospicua di spese non consentite o non documentate, nel corso del biennio 2010 – 2011.

Con la sentenza n. 317/2019 del 24.7.2019, questa Sezione

giurisdizionale aveva condannato il Loiero al pagamento della somma di € 15.487,14, mentre aveva accolto *in toto* l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ciconte e dal Bruni, rigettando la domanda attorea.

In sede di appello, la sentenza di prime cure è stata confermata in merito alla posizione del Loiero ed è stata riformata per gli altri due convenuti, sull'assunto che la prescrizione quinquennale non sarebbe invece maturata, per entrambe le annualità; ai sensi del comma 2 dell'art. 199 c.g.c., gli atti sono stati così restituiti a questa Sezione giurisdizionale, "in diversa composizione", "per la prosecuzione del giudizio di merito" ed anche per la statuizione sulle spese del giudizio di appello (sent. n. 261/2020 del 10.9.2020, in atti).

Con il successivo atto di citazione del 5.1.2021, la Procura regionale ha riassunto il giudizio nei confronti dei due convenuti Ciconte Vincenzo Antonio e Bruni Ottavio Gaetano, chiedendone la condanna al pagamento della somma rispettivamente di € 27.988,70 e di € 7.986,17, oltre accessori e con vittoria di spese.

Il convenuto Ciconte Vincenzo Antonio, in data 12.1.2021, ha proposto in via preliminare istanza di definizione del giudizio mediante il versamento di un importo pari ad una somma compresa fra il 20% ed il 25% del *quantum* richiesto in citazione, pari a complessivi € 27.988,70, ai sensi dell'art. 130 c.g.c.

Il Pubblico Ministero ha espresso parere contrario, deducendo che l'istanza sarebbe inammissibile a norma del comma 4 dell'art. 130 c.g.c., in quanto si tratterebbe di un'ipotesi di doloso arricchimento del

danneggiante, come si dovrebbe desumere dalla mancata presentazione della documentazione giustificativa delle spese, che non sarebbe stata prodotta artatamente per evitare qualsivoglia forma di controllo. In via subordinata, ha chiesto che la somma venga determinata nel 50% dell'importo contestato in citazione.

Il convenuto, con memoria del 26.1.2021, ha insistito per l'ammissibilità dell'istanza, sull'assunto che il dissenso del PM sarebbe ingiustificato in quanto si tratterebbe di un'ipotesi di responsabilità colposa.

Infatti, l'originaria citazione sarebbe stata interamente incentrata sulla connotazione colposa della condotta, senza alcun riferimento al dolo; inoltre, l'omessa produzione della documentazione non sarebbe avvenuta per evitare ogni forma di controllo, ma in ossequio alla specifica normativa dell'epoca, che imponeva soltanto la presentazione di una "nota riepilogativa", senza alcuna ulteriore formalità. Ne conseguirebbe *ictu oculi* la possibilità di definire il giudizio mediante il versamento di un importo pari ad una somma compresa fra il 20% ed il 25% del *quantum* richiesto in citazione, ovvero anche pari al 30%.

Pertanto, il convenuto ha concluso insistendo nell'accoglimento dell'istanza di rito abbreviato; in subordine, ha concluso per la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite.

Con il decreto n. 2/2021 del 10 – 11 marzo 2021, il convenuto Ciconte Vincenzo Antonino è stato ammesso alla definizione agevolata del procedimento, mediante il pagamento della somma di €

8.396,61, da versare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per la verifica dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma così determinata, è stata fissata l'udienza in camera di consiglio del 13.4.2021.

All'odierna udienza, sentito il relatore, il PM ha preso atto dell'intervenuto tempestivo versamento dell'intera somma, come dimostrato dal bonifico del 17.3.2021 e dalla nota del 2.4.2021, con la quale il Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale della Calabria ha dato atto dell'intervenuta riscossione.

L'avv. Alfredo Gualtieri ha depositato l'originale degli atti di pagamento ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.

Dopo le conclusioni delle parti, la causa è così passata in decisione.

## DIRITTO

### 1. L'ammissibilità dell'istanza di definizione agevolata del procedimento.

Con il decreto n. 2/2021 del 10 - 11 marzo 2021, nonostante il dissenso del PM, l'istanza di definizione agevolata del procedimento è stata accolta, sulla scorta dei rilievi difensivi del convenuto.

Come argomentato in quella sede, le ipotesi precedentemente in vigore di definizione agevolata del contenzioso sono state generalizzate dal nuovo codice di giustizia contabile, mediante l'introduzione del giudizio abbreviato.

Si tratta di un rito speciale che, in linea generale, presuppone il parere favorevole del PM. In tal caso, dopo l'acquisizione del parere,

“il presidente fissa l’udienza in camera di consiglio, con decreto che viene comunicato a cura della segreteria alle parti costituite” (art. 130, comma 5, parte 1^).

Qualora invece venga espresso parere contrario, si procede comunque alla fissazione dell’udienza, se il convenuto “prospetta come ingiustificato il dissenso espresso dalla procura competente (...) e tale prospettazione non appare manifestamente infondata” (art. 130, comma 5, parte 2^).

La norma presuppone, con tutta evidenza, che il Collegio possa disattendere il parere contrario del PM, ammettendo il convenuto al giudizio abbreviato.

Diversamente argomentando, la fissazione dell’udienza in caso di dissenso non avrebbe alcun senso, giacché il giudice non potrebbe che limitarsi a prenderne atto e a dichiarare l’inammissibilità dell’istanza.

La decisione sull’ammissibilità dell’istanza non è riconducibile, però, al presupposto della *non manifesta infondatezza* della prospettazione del convenuto, che è testualmente riferita soltanto alla fissazione dell’udienza.

Ferma restando la possibilità di disattendere il parere contrario del PM, la deliberazione dell’istanza avviene sulla base di parametri diversi dalla non manifesta infondatezza e, nello specifico, come previsto dal comma 6 dell’art. 130 c.g.c., in riferimento alla “congruità della somma proposta”, alla “gravità della condotta” ed alla “entità del danno”, oltre che all’eventuale esercizio del potere riduttivo

(testualmente precluso soltanto in appello).

Sulla scorta di questi criteri di valutazione, il Collegio “determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento” (comma 7).

Il giudice, pertanto, ha il potere di valutare il merito della richiesta, indipendentemente dal dissenso del PM, sulla base dei parametri comunemente utilizzati per la determinazione del *quantum debeatur* (gravità della condotta ed entità del danno), oltre che tenendo conto della congruità della somma proposta.

La tesi accolta con il decreto n. 2/2021 e ribadita in questa sede, *mutatis mutandis*, appare in linea con la giurisprudenza costituzionale, formatasi sugli analoghi istituti già previsti dalla legge n. 266 del 2005 e dal decreto - legge n. 102 del 2013.

Nell'occasione, era stato infatti precisato che il potere di cognizione del giudice non era affatto limitato alle condizioni formali di ammissibilità della richiesta, ma che era esteso alla valutazione dell'eventuale “non meritevolezza” della domanda (sent. n. 183 del 2007); in ogni caso, “l'operatività delle disposizioni denunciate” presupponeva “una valutazione di merito da parte del giudice contabile sul fatto che l'esigenza di giustizia” potesse ritenersi “soddisfatta a mezzo della procedura accelerata” (sent. n. 184 del 2007).

Il potere del giudice di valutare le condizioni sostanziali di ammissibilità della domanda appare palesemente in linea con la possibilità di disattendere il parere contrario del PM. Il Collegio, infatti,

non ha la mera funzione “notarile” di prendere atto dell’eventuale accordo delle parti, ma può e deve entrare nel merito della vicenda, valutando se il dissenso sia o meno ingiustificato e, se del caso, ammettendo ugualmente il convenuto al giudizio abbreviato.

La deliberazione sulla “non manifesta infondatezza”, di cui al comma 5 dell’art. 130 c.g.c., riguarda unicamente la fissazione dell’udienza in camera di consiglio. La disposizione appare oggettivamente finalizzata ad impedire che uno strumento come il giudizio abbreviato, delineato dal legislatore per finalità deflattive, venga invece utilizzato con intenti dilatori, attraverso la proposizione e la reiterazione di istanze palesemente prive di ogni fondamento.

Nel caso in esame, il problema riguarda la possibilità di qualificare la condotta come di “doloso arricchimento del danneggiante”, con la conseguente eventuale inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato (art. 130, comma 4).

Sotto questo profilo, come già chiarito con il decreto di accoglimento, le conclusioni del PM non sono condivisibili.

Come statuito con la sentenza n. 317/2019, nell’individuare il *dies a quo* del termine prescrizione nella data di presentazione del rendiconto all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, invece che al momento della scoperta del fatto dannoso, “le contestazioni mosse ai convenuti non disvelano assolutamente la sussistenza di un occultamento doloso” (v. sent.. n. 317/2019, p. 12, in motivazione); nel merito, nell’esaminare la posizione del Loiero, il Collegio ha poi avallato la prospettazione attorea incentrata sulla sussistenza



dell'elemento soggettivo della colpa grave (*ibidem*, pag. 27).

Sul punto, il giudice di appello non si è assolutamente pronunciato, essendosi limitato ad individuare l'*exordium praescriptionis* al momento della conoscenza delle indagini penali.

Tuttavia, come correttamente evidenziato dal difensore, nell'originaria citazione l'elemento soggettivo era configurato come gravemente colposo, senza alcun riferimento al dolo né, *a fortiori*, all'occultamento doloso, contestato per la prima volta solo all'udienza di discussione, ma comunque escluso in radice con la sentenza di primo grado.

Pertanto, con il decreto di accoglimento, questo Collegio ha ritenuto, sulla base dell'esame degli atti ed in sostanziale continuità con la decisione precedente (sent. n. 317/2019), di non poter ravvisare elementi sufficienti né per l'ipotesi di occultamento doloso, né per una qualificazione dolosa della condotta, che appare palesemente ascrivibile più a sconosciuta superficialità e sostanziale disinteresse nell'uso delle risorse pubbliche e nella conoscenza della pertinente normativa statale e regionale, che ad una precisa coscienza e volontà di dissipare i fondi pubblici, nella piena consapevolezza dell'illiceità della condotta.

Come più volte statuito in occasione di fattispecie analoghe (*ex plurimis*, Sez. Giur. Calabria, sent. n. 78/2020), la distinzione tra i gruppi consiliari ed i partiti politici di riferimento, ribadita con il D.L. n. 174/2012 e con le Linee - guida del 21 dicembre 2012, era già immanente nel sistema, alla luce della legge n. 853 del 1973, dell'art. 5 della legge regionale n. 13 del 2002 e della giurisprudenza

costituzionale e di legittimità dell'epoca (Corte Cost., sent. n. 187 del 1990; Corte Cost., sent. n.1130 del 1988; nonché Cass., Sezioni Unite, sent. n. 3335 del 19 febbraio 2004).

In Calabria, il panorama della disciplina giuridica dei gruppi consiliari, delineato in maniera circostanziata dalla legge del 2002, era integrato con la delibera del Consiglio di Presidenza n. 3 del 2009, con riferimento alle indennità accessorie, previste in aggiunta all'indennità di carica, successivamente sostituita dalla delibera n. 43/2012, con effetto dal 1° giugno del 2012.

Quindi, nel sistema delineato già nel 2002 e nel 2009, era possibile, anche per il *quivis de populo* (e, *a fortiori*, per i consiglieri regionali), con un minimo di diligenza, rendersi conto di alcuni punti fondamentali della disciplina della gestione dei contributi erogati ai gruppi dal consiglio regionale, come la distinzione tra le attività istituzionali dei gruppi e quelle dei singoli consiglieri, e/o del partito politico di riferimento, o come le modalità di tenuta della documentazione.

Per altro verso, però, l'esistenza di una prassi difforme, largamente diffusa in tutto il Paese e ampiamente condivisa a tutti i livelli, benché sostanzialmente *contra legem*, pur non essendo assolutamente giustificabile per soggetti componenti di organo titolare di potere legislativo, non poteva che incidere concretamente sul livello di consapevolezza da parte del singolo consigliere e/o capogruppo, soprattutto se non si trattava di un giurista di professione. In difetto di specifici elementi di prova, pertanto, non sussistono elementi

sufficienti per avallare la prospettazione accusatoria in merito alla connotazione dolosa della condotta del convenuto, che è invece sicuramente legata più a pura superficialità ed assoluta approssimazione nell'utilizzo dei fondi pubblici, che alla volontà di appropriarsene o di permettere a consiglieri ed ai collaboratori di approfittarne per ragioni personali.

Pertanto, non essendo configurabile un'ipotesi di doloso arricchimento del danneggiante, con il decreto n. 2/2021 la richiesta di giudizio abbreviato è stata ritenuta ammissibile.

In ordine al *quantum*, si è ritenuto che la condotta fosse comunque grave, non solo per le valutazioni riportate in precedenza, ma anche in relazione al prestigioso ruolo istituzionale di presidente del Gruppo ricoperto dal convenuto.

Tenendo conto della gravità della condotta e dell'entità del danno, si è così reputata congrua la somma proposta, nella misura massima indicata dal difensore, pari al trenta per cento. Non è stata invece considerata congrua la misura del cinquanta per cento, auspicata in via subordinata dalla Procura erariale, in ragione della qualificazione soggettiva della condotta e della concreta entità dei danni, come più volte ritenuto da questa Sezione in fattispecie analoghe (*ex plurimis*, Sez. Giur. Calabria, sent. n. 379/2020).

Di conseguenza, il convenuto, ai sensi del comma 7 dell'art. 130 c.g.c., è stato ammesso alla definizione agevolata del procedimento, mediante il pagamento della somma complessiva di € 8.396,61, pari al 30% dell'importo richiesto in citazione, entro il termine perentorio di

trenta giorni.

2. La verifica del tempestivo e puntuale adempimento. Le statuizioni conclusive.

La somma determinata con il decreto n. 2/2021, pari ad € 8.396,61, è stata tempestivamente versata dal convenuto in data 17.3.2021, come si evince dalla copia della disposizione di bonifico e dalla nota del 2.4.2021, con la quale il Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale della Calabria ha dato atto dell'intervenuta riscossione.

Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato definito ai sensi dell'art. 130, comma 8, del c.g.c.

Alla definizione agevolata del processo segue la condanna del convenuto alle spese processuali, in quanto la natura stessa del procedimento "esclude in radice che possano sussistere le circostanze che consentono la compensazione", ai sensi del comma 3 dell'art. 31 del c.g.c. (*ex plurimis*, in tal senso, Sez. giur. Calabria, sent. n. 22/2020; Sez. giur. Sardegna, sent. n. 120/2017; Sez. giur. Basilicata, sent. n. 51/2018; Sez. giur. Puglia, sent. n. 356/2018; Sez. Umbria, sent. n. 24/2019). Poiché la condanna alle spese accede ad una condanna quantificata nei limiti del 30% della pretesa azionata con l'atto di citazione, appare equo applicare la stessa percentuale all'importo delle spese da liquidare per il presente rito camerale, che pertanto vanno poste a carico del convenuto nella misura del 30% (nello stesso senso, Sez. giur. Calabria, sent. n. 22/2020).

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale Regionale per la Calabria dichiara definito

il giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, del c.g.c.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite per il presente rito camerale, che liquida in complessivi € 194,42

(\*centonovantaquattro/42\*).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.4.2021.

IL RELATORE

Giuseppe di Pietro

f.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Natale Longo

f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 20/04/2021

Il Funzionario

Dott.ssa Debora Pucci

f.to digitalmente